

OGGETTO	SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA N. 72/2013 DEPOSITATA IL 22/02/2013. AZIONI PER IL RILASCIO DI IMMOBILE CONSORTILE NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI GIOIA TAURO - ROSARNO - SAN FERDINANDO E RECUPERO SPESE PROCESSUALI. CONFERIMENTO INCARICO DIFENSIVO.
----------------	--

DELIBERAZIONE N. 09 DEL 30/08/2016

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE (CORAP)**

PREMESSO che:

- con legge regionale n. 38 del 24/12/2001 e s.m.i. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale;
- con legge regionale n. 24 del 16/05/2013 è stato disciplinato il "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità";
- con DPGR della Regione Calabria n. 112 del 15/06/2016, in esecuzione a quanto disposto dalla legge regionale n. 24/2013, si è proceduto alla propria nomina quale Commissario Straordinario unico per l'accorpamento dei cinque Consorzi Industriali della Calabria nel Corap;
- il precedente Commissario Straordinario, Dott. Giulio Oliverio, con sua nota del 24/06/2015 trasmessa via mail a tutti le ASI ed agli avvocati degli uffici legali, ha evidenziato quanto segue: "... il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2351 del 12/05/2015, che si allega, ha accertato che i Consorzi industriali della Regione Calabria devono ritenersi soppressi con l'entrata in vigore della L.R. 24/2013, con conseguente perdita della relativa legittimazione processuale. La stessa legge regionale dispone, ai sensi dell'art. 5, comma 4, che il CORAP subentra, (dalla) data di entrata in vigore della presente legge, fra l'altro nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dei soppressi Consorzi. Il CORAP, tuttavia, pur esistendo ex lege, non ha ancora acquisito i requisiti formali (ad esempio, Partita IVA, codice fiscale, etc) per la sua regolare costituzione in giudizio. Ciò comporta che, ad oggi, e, pertanto, l'unica possibilità per la costituzione nei giudizi attivi e passivi ricade direttamente sullo scrivente Commissario Straordinario per l'accorpamento dei Consorzi industriali calabresi nel CORAP";
- con DPGR della Regione Calabria n. 115 del 29/06/2016, è stato istituito il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi regolamentati con L.R. n. 38/2001 (ivi compreso il Consorzio ASIREG), succedendo per tutti i rapporti attivi e passivi ai suddetti cinque Consorzi provinciali industriali;
- con il suddetto decreto n. 115/2016 sono stati confermati in capo a questo Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 24/2013 e nelle more della conclusione delle procedure di nomina degli organi monocratici e collegiali del CORAP, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del CORAP;
- con Decreto commissariale n. 7/2016 è stata istituita l'Avvocatura unitaria consortile;
- con sentenza del Tribunale di Palmi n. 620/01 depositata in data 21/11/2001, confermata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 72/2013 depositata in data 22/02/2013, ormai passata in giudicato, è stata dichiarata la proprietà esclusiva in capo al Consorzio Asireg del fondo (comprensivo del fabbricato ivi insistente) occupato dal sig. Addario Salvatore sito nel Comune di Rosarno (identificato in C.T., all'atto dell'esproprio, alla partita 560, fg. 44, part. 41, poi frazionata nella part. 353 di mq 6.110, interamente espropriata, e nella part. 352 di mq 3.060, espropriata in parte per mq 1.430);

- con le summenzionate sentenze n. 620/01 e n. 72/2013, è stata, altresì, disposta la condanna del sig. Addario Salvatore alla rifusione in favore dell'Asireg delle spese processuali pari rispettivamente ad Euro 3.377,63 per il giudizio di primo grado (di cui Euro 723,04 a titolo di diritti, Euro 2.065,83 a titolo di onorari, Euro 309,87 a titolo di spese ed Euro 278,89 a titolo di spese generali) oltre accessori di legge nonché ad Euro 1.500,00 per il giudizio di secondo grado, oltre accessori di legge, già richieste con note Asireg prot. nn. 4250 del 13/10/2011, 1972 del 02/05/2013 e 2698 del 16/07/2014;
- la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 72/2013 depositata il 22/02/2013, non impugnata ed ormai passata in giudicato, è stata ritualmente notificata in data 11/11/2015 al prefato sig. Addario munita di formula esecutiva apposta in data 16/07/2015;
- il sig. Addario Salvatore non ha spontaneamente ottemperato a quanto disposto nella suddetta sentenza n. 72/2013 né in ordine al rilascio dell'immobile *de quo* né in ordine al pagamento delle suddette spese di lite;
- con deliberazione n. 9 assunta dal precedente Commissario Straordinario in data 29/07/2015, per le motivazioni ivi contenute, è stato stabilito di conferire mandato agli Avvocati interni Fiorella Zannino e Maria Gabriella D'Ottavio al fine di avviare ogni azione necessaria al rilascio dell'immobile di che trattasi da parte del sig. Addario Salvatore e/o di ogni altro occupante;
- a seguito delle dimissioni volontarie dal servizio, in data 13/01/2016 l'Avv. Fiorella Zannino ha rinunciato a tutti i mandati difensivi ricevuti, sia come unico difensore sia anche con l'Avv. D'Ottavio, per la rappresentanza e difesa in giudizio del già Consorzio Asireg e del Commissario Straordinario;
- con deliberazione n. 7 assunta dal precedente Commissario Straordinario in data 27/04/2016 è stato stabilito di revocare la suddetta deliberazione n. 9/2015 rinviando a successiva deliberazione il conferimento, in via esclusiva, dell'incarico in questione all'Avv. Maria Gabriella D'Ottavio del Foro di Reggio Calabria, Legale dell'Avvocatura unitaria consortile;
- giusta deliberazione n. 8 assunta dal precedente Commissario Straordinario in data 27/04/2016 è stato stabilito di procedere, con atto di precetto, al fine di ottenere il rilascio dell'immobile consortile *de quo* nonché di procedere al recupero, con il medesimo atto di precetto, delle somme dovute dal sig. Addario Salvatore al già Consorzio Asireg a titolo di spese processuali liquidate con le summenzionate sentenze n. 620/01 e n. 72/2013, il tutto oltre ogni altra somma dovuta e successivamente maturata, conferendo, in via esclusiva, apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti al prefato difensore consortile Avv. Maria Gabriella D'Ottavio;

VISTI:

- l'istruttoria amministrativa, a cura dell'Avvocatura unitaria, degli atti d'ufficio inerenti la presente procedura;
- il parere dell'Avv. Maria Gabriella D'Ottavio del 26/04/2016;

RITENUTO, pertanto:

- che, stante le dimissioni del Commissario Dott. Giulio Oliverio intervenute prima della proposizione dell'atto di precetto *de quo* e la propria nomina con il decreto sopra citato quale Commissario Straordinario del CORAP, si rende necessario revocare la precedente deliberazione commissariale n. 8/2016 e procedere all'assunzione di una nuova deliberazione;
- di procedere al fine di ottenere il rilascio dell'immobile consortile meglio descritto in premessa con atto di precetto ed ogni azione esecutiva coattiva che si renda necessaria nonché di procedere al recupero, con il medesimo atto di precetto, delle somme dovute dal sig. Addario Salvatore al già Consorzio Asireg a titolo di spese processuali liquidate con la sentenza del Tribunale di Palmi n. 620/01 depositata in data 21/11/2001 e con la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 72/2013 depositata in data 22/02/2013, il tutto oltre ogni altra somma dovuta e successivamente maturata, ponendo in essere, altresì, ogni eventuale azione esecutiva di pignoramento che si renda necessaria;
- di conferire, in via esclusiva, apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti al difensore

consortile Avv. Maria Gabriella D'Ottavio del Foro di Reggio Calabria, Legale dell'Avvocatura unica consortile, autorizzandola, sin da ora, a compiere ogni successiva e/o ulteriore fase di esecuzione forzata stabilendo quale compenso spettante alla predetta l'importo pari al valore medio di cui alla relativa tabella ex D.M. n. 55 del 10/03/2014, per lo scaglione di riferimento "da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00";

DELIBERA

- A. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportate per intero.
- B. Di revocare la deliberazione commissariale n. 8 del 27/04/2016.
- C. Di procedere al fine di ottenere il rilascio dell'immobile consortile meglio descritto in premessa con atto di precetto ed ogni azione esecutiva coattiva che si renda necessaria nonché di procedere al recupero, con il medesimo atto di precetto, delle somme dovute dal sig. Addario Salvatore al già Consorzio Asireg a titolo di spese processuali liquidate con la sentenza del Tribunale di Palmi n. 620/01 depositata in data 21/11/2001 e con la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 72/2013 depositata in data 22/02/2013, il tutto oltre ogni altra somma dovuta e successivamente maturata, ponendo in essere, altresì, ogni eventuale azione esecutiva di pignoramento che si renda necessaria.
- D. Di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti al difensore consortile Avv. Maria Gabriella D'Ottavio del Foro di Reggio Calabria, Legale dell'Avvocatura unica consortile, autorizzandola, sin da ora, a compiere ogni successiva e/o ulteriore fase di esecuzione forzata stabilendo quale compenso spettante alla predetta l'importo pari al valore medio di cui alla relativa tabella ex D.M. n. 55 del 10/03/2014, per lo scaglione di riferimento "da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00".
- E. Di autorizzare i competenti Uffici ad effettuare tutti i successivi adempimenti connessi e consequenziali alla presente deliberazione e le relative spese, imputandole alle corrispondenti voci di bilancio.

Dott.ssa Rosaria Guzzo

